FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 135 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto INGLESE, Pasquale MARRONE e della società ASD ACADEMY PESCO SANNITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Roberto INGLESE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Pesco Sannita, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Marrone, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Academy Pesco Sannita, di porre in essere attività di proselitismo nei confronti dei calciatori sigg. Miracle Sunday e Bright Ighodaro, tesserati per la società A.S.D. Morcone Calcio, al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la A.S.D. Academy Pesco Sannita; tale attività, in particolare, è consistita nel contattare telefonicamente e tramite messaggi nei giorni 1, 21 e 23 giugno 2026 i calciatori appena citati per convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Academy Pesco Sannita prospettando loro, a tal fine, la corresponsione di un compenso economico mensile;

  Pasquale MARRONE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Academy Pesco Sannita, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere attività di proselitismo nei confronti dei calciatori sigg. Miracle Sunday e Bright Ighodaro, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Morcone Calcio, al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la A.S.D. Academy Pesco Sannita; tale attività, in particolare, è consistita nel contattare telefonicamente e tramite messaggi nei giorni 1, 21 e 23 giugno 2026 i calciatori appena citati per convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva 2026 - 2027 per la società A.S.D. Academy Pesco Sannita prospettando loro, a tal fine, la corresponsione di un compenso economico mensile;

  ASD ACADEMY PESCO SANNITA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg. Roberto Inglese e Pasquale Marrone all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Roberto INGLESE,
  - Sig. Pasquale MARRONE,
  - Società ASD ACADEMY PESCO SANNITA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Inglese;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto INGLESE,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MARRONE,
  - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD ACADEMY PESCO SANNITA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò